## REGOLAMENTO (CE) N. 554/98 DELLA COMMISSIONE

## dell'11 marzo 1998

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 512/98 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 512/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 512/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43. (3) GU L 65 del 5. 3. 1998, pag. 5.